



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 16/5/2023 da **GULLO GIUSEPPE** (C.F. GLLGPP68R21G377U) e **SACCARO MARIELLA** (C.F. SCCMLL68H55L219M) con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento familiare ex art. 66 e 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Pierangelo Fino;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67, comma 2, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCI;

rilevato che entrambi i ricorrenti rivestono la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestori della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

rilevato che i ricorrenti risultano essere coniugi conviventi, per cui è da loro proponibile la risoluzione della crisi da sovraindebitamento mediante presentazione di un unico piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il quale presenta correttamente distinzione tra masse attive e passive;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i debitori non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già



beneficiario per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII); tenuto conto che i ricorrenti hanno chiesto di disporre il divieto di azione esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, con particolare riferimento alla sospensione delle trattenute sui propri stipendi, derivanti da cessioni del quinto/delegazione di pagamento ovvero da assegnazione in sede di pignoramento presso terzi; osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte); ritenuto che la sospensione di cui al punto 1), riferita ai “procedimenti di esecuzione forzata”, non è stata richiesta dagli istanti, né del resto dagli atti risultano pendenti esecuzioni nei loro confronti; ritenuto, quindi, che, come richiesto dai debitori, al fine di preservare il loro patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano e impedire pagamenti in violazione del piano stesso, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive, ma anche di sospensione delle trattenute sul loro stipendio; correlativa va disposto il divieto per i ricorrenti di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice, tra cui il pagamento di crediti oggetto della ristrutturazione o atti dispositivi del patrimonio; visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCI;

DISPONE



1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti ed il divieto per gli stessi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
2. la sospensione delle trattenute sui rispettivi stipendi, con conseguente obbligo di accantonamento da parte dei datori di lavoro delle somme oggetto di cessione/delegazione di pagamento/assegnazione in favore dei creditori dei ricorrenti e svincolo solo su ordine del giudice all'esito della presente procedura;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati e le informazioni diverse da: nome, cognome e codice fiscale dei ricorrenti, nominativo e riferimenti dell'OCC, contenuto della proposta e del piano e relative conclusioni; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata del ricorso;
4. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC e il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive *ex art. 70, V comma, CCI* in caso di atti in frode;



6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentiti i debitori, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Bologna, 4 luglio 2023

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli

